

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Treviso Sentenza n. 1960/2017 pubbl. il 27/09/2017

Incompetenza per territorio – Foro esclusivo – Fideiussori vincolo di accessorietà

Il Tribunale di Treviso ha accolto l'eccezione d'incompetenza territoriale spiegata dagli opposenti rilevando come anche per i fideiussori coinvolti nel giudizio risulti "assorbente il vincolo di accessorietà ex art. 31 c.p.c. con l'obbligazione principale e quindi la competenza del Tribunale competente per la domanda principale".

In particolare, ha rilevato come non trovi applicazione l'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo invocato dalla Banca poiché *"deve esse-re sottolineato che nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 cod. proc. civ. e non l'art. 33 cod. proc. civ. in quanto il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 cod. proc. civ.."* (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 07-01-2013, n. 180)".

AVV. ALESSIO ORSINI

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4039/2016 r.g.a.c.

TRA

██████████ S.R.L. (codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di ██████████) con sede in Belluno, alla Via ██████████, in persona del legale rappresentante ██████████ ██████████ (C.F. ██████████), nato a ██████████ il ██████████ e residente a ██████████ (BL), alla via ██████████, il quale agisce anche in proprio, ██████████ (C.F. ██████████) nato a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ (BL), alla via ██████████, ██████████ (C.F. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ e residente in ██████████ (BL), alla via ██████████, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessio Orsini (C.F. RSNLSS79E28F205K - Fax 0736.497432 – Pec: alessioorsini@puntopec.it), del Foro di Ascoli Piceno,

██████████
██████████
██████████
██████████
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, ██████████ ██████████, giusta delega in calce all'atto di citazione

- ATTORE/RICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Cap. Soc. € 7.484.508.171,080 interamente versato, C.F. e

P.IVA 00884060526, iscritta nel registro delle Imprese di Siena al n.

00884060526, stesso numero di codice fiscale – banca iscritta all’Albo delle banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dott. [REDACTED] legale rappresentante della suddetta Banca, a quanto in appresso legittimato giusta procura speciale rilasciata in data 24.6.2013 con atto a rogito del Notaio Mario Zanchi di Siena, rubricato ai nn. 32491 Rep. – 15267 Racc. (doc. A), rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla comparsa di risposta – dall’Avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Treviso (C.F. [REDACTED] – PEC [REDACTED] - FAX [REDACTED] - E-mail [REDACTED]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Via [REDACTED] n. [REDACTED] -

CONVENUTA

CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE :

SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c., INAUDITA ALTERA PARTE o in subordine, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa. In via pregiudiziale, in rito:

ACCERTARE E DICHIARARE l’incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per territorio e per l’effetto revocarlo, dichiarando la competenza del Tribunale di Padova, per ciò che concerne il rapporto di conto corrente ipotecario del 13.10.2006 rep. 121654, racc. 21645 e del Tribunale di Belluno per il differente rapporto di conto corrente del 15.12.2010, rep. 1401, racc. 916, per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna alle spese di lite. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione in rito e salvo gravame Nel merito, in via principale: Accogliere la presente opposizione e per l’effetto dichiarare l’illegittimità, la nullità e comunque REVOcare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le

motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;

Sempre nel merito in via principale:

ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti i motivi dedotti nel presente atto; In via subordinata:

ACCERTARE E DICHIARARE che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato per entrambi i rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non correttamente predeterminati;

b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; c)= addebitato voci di spesa, oneri, commissioni, non pattuite e/o prive di causa; d)= "valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite" e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto rideterminare l'esatto saldo dei rispettivi rapporti di conto corrente.

ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa delle fidejussioni.

ACCERTARE E DICHIARARE l'abuso del diritto nell'iscrivere ipoteche giudiziali con conseguente condanna per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia, facendo espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio per richiedere il risarcimento di ogni ulteriore voce di danno, sia patrimoniale che non.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione giudizio per richiedere la condanna alla ripetizione di tutte indistintamente le somme dovute dalla Banca a titolo di ripetizione d'indebito e di risarcimento danni, per tutti i motivi dedotti nel presente atto, salvo ed illimitato ogni più ampio diritto.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvezze illimitate".

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA:

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di incompetenza sollevata dichiarandosi competente; in via principale: rigettare le domande tutte avanzate dagli opposenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 604/2016 emesso in data 23.2.2016 dal Tribunale di Treviso; In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni sopra prese, accertare, anche per le ragioni esposte nel presente atto, che il credito vantato dalla concludente nei confronti di [REDACTED] s.r.l., [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] è pari ad € 598.723,06, oltre agli interessi al tasso convenzionale fino al

saldo effettivo ed alle spese, e per l'effetto condannare [redacted] s.r.l., [redacted] e [redacted] al pagamento in favore della deducente della complessiva somma di € 598.723,06, o di quella diversa – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa e parrà di giustizia, oltre ad interessi al tasso convenzionale fino al saldo ed alle spese. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.

In via istruttoria:

Si rammenta che le polizze fideiussorie oggetto di causa (cfr. docc. 10, 11 e 12 del fascicolo monitorio) erano propedeutiche al perfezionamento di una apertura di credito ipotecaria di € 1.400.000,00 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio); tale facilitazione era stata proposta dall'Unità Imprese di Treviso, in persona del Gestore Corporate [redacted], avallata dal responsabile dell'Unità Imprese di Treviso, dallo Specialista Corporate dell'Area a Treviso, dal Responsabile Corporate dell'Area a Treviso, dal Capo Area a Treviso, come risulta dalla delibera di fido allegata quale doc. 11. Poiché le polizze fideiussorie sono state sottoscritte dall'Unità Imprese di Treviso, si deve dunque ritenere il relativo contratto fideiussorio concluso in Treviso, essendosi dato prova che il processo decisionale, di autorizzazione e di controllo, era basato e si è perfezionato a Treviso. Si insiste, quindi, per il rigetto della istanza istruttoria avversaria, avente carattere meramente esplorativo, e si chiede, dunque, l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo di prova: "vero che l'apertura di credito ipotecaria di € 1.400.000,00 a favore di [redacted] s.r.l. era stata proposta dall'Unità Imprese di Treviso, avallata dal responsabile dell'Unità Imprese di Treviso, dallo Specialista Corporate dell'Area a Treviso, dal Responsabile Corporate dell'Area a Treviso, dal Capo Area a Treviso, come risulta dalla delibera di fido allegata sub doc. 11 che si rammostra al teste" Si indica a teste il Signor [redacted], domiciliato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Centro PMI Montebelluna-Belluno in Montebelluna (TV). come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito nella fase monitoria è fondata.

Il Decreto Ingiuntivo opposto reca il n. [redacted]/2016 (RG. n. [redacted]/2016 – Rep. [redacted]/2016) del 23.02.2016, ed è stato emesso in data 19.02.2016, dal Tribunale di Treviso; quindi notificato il 18.03.2016 alla [redacted] S.r.l. ed ai Signori [redacted], [redacted] e [redacted].

Il provvedimento monitorio è stato chiesto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (di seguito anche solo MPS) per ottenere il pagamento "dell'importo di € 598.723,06 (di cui € 258.576,23 per saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 18938 con apertura di credito ipotecario 15.12.2010 e

rinegoziazione 20.03.2012 ed € 340.221,37 per saldo debitore del conto corrente n. 17894 con apertura di credito ipotecario 13.10.2006 e successiva ricognizione, a dedurre € 74,54), oltre agli interessi al tasso convenzionale – e, comunque, nel rispetto del saggio soglia ex

L.108/96 e L. 106/2011 – dal 18.11.2015 al saldo effettivo”, nonché delle spese e compensi di procedura.

Contestualmente richiedeva anche alle terzi datrici di ipoteca Signore [REDACTED] e [REDACTED], il pagamento “di € 258.576,23 oltre agli interessi al tasso convenzionale – e, comunque, nel rispetto del saggio soglia ex L. 108/96 e L. 106/2011 – dal 18.11.2015 al saldo effettivo”.

Orbene quanto al conto corrente ipotecario del 13.10.2006 è pacifico e documentale che il contratto all'art. 22 contempla, per le controversie, un foro esclusivo che non è quello di TREVISO: **“La competenza per la decisione di qualsiasi controversia è convenzionalmente attribuita in via esclusiva al Foro di Padova”**;

Anche l'art. 20 del secondo contratto di conto corrente ipotecario del 15.12.2010, indica, quale foro esclusivo un Tribunale diverso da quello adito; precisamente: **“La competenza per la decisione di qualsiasi controversia è convenzionalmente attribuita in via esclusiva al Foro di Belluno”**.

Va annotato come l'opponente, oltre ad eccepire l'incompetenza per la violazione dei fori esclusivi, ha contestato sin dall'atto introduttivo, che il foro di Treviso non rientra in nessuno dei fori alternativamente concorrenti.

Quanto ai fideiussori, risulta assorbente il vincolo di accessorietà ex art. 31 c.p.c. con l'obbligazione principale e quindi la competenza del Tribunale competente per la domanda principale.

Sul tema questo Tribunale condivide l'orientamento della SC secondo cui “La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 cod. proc. civ. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”. (Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2014, n. 8576).

In tal contesto non rileva né trova applicazione la norma di cui all'art 33 cpc, sul cumulo soggettivo che la Banca ha invocato. Invero *“deve essere sottolineato che nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 cod. proc. civ. e non l'art. 33 cod. proc. civ., in quanto il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 cod. proc.”*

civ..". (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 07-01-2013, n. 180)

Va ricordato da ultimo come , nella vicenda, anche per i fideiussori l'art. 15 dei moduli contrattuali , affermi che "è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede la filiale della Banca che ha effettuato le operazioni garantite"

E che tale foro sia Belluno, e non Treviso , **risulta dall' intestazione delle fideiussioni** che indicano proprio **la filiale di Belluno**

Né tale sede può essere messa in discussione e scambiata con quella di Treviso in forza del timbro presente in calce (che reca la dicitura anodina "**Unità Imprese Treviso - distaccamento di Belluno**") . Da una parte il timbro e la sigla risultano apposti semplicemente come "*visto per l'autentica delle firme*".

E la dicitura non esclude la sussistenza. Ma prevede espressamente proprio il *distaccamento di Belluno*

E l'intestazione della fideiussione indica per l'appunto espressamente la Filiale Di Belluno (la cui esistenza è oltretutto pacifica). quale luogo di conclusione del contratto.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza

PQM

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per territorio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 604/2016 emesso in data 23.2.2016 dal Tribunale di Treviso, dichiarando la competenza del Tribunale di Padova, per il rapporto di conto corrente ipotecario del 13.10.2006 rep. 121654, racc. 21645 e quella del Tribunale di Belluno per il differente rapporto di conto corrente del 15.12.2010, rep. 1401, racc. 916.

Ordina la cancellazione delle iscrizione ipotecaria effettuate in forza del decreto ingiuntivo oggi revocato, (nota di iscrizione Registro generale 2869, Registro particolare n 314, presentazione n12 del 17-3-2016)

- condanna **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A** al pagamento in favore del procuratore degli opposenti , dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano come segue :

Fase di studio della controversia € [REDACTED],00

Fase introduttiva del giudizio € [REDACTED],00

Fase istruttoria e/o di trattazione € [REDACTED],00

Fase decisionale € 3.816,00

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € [REDACTED],00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 50 % su € 16.481,00 per pronunce in rito (art. 4, comma 9) €

[REDACTED]

Compenso al netto delle riduzioni € [REDACTED]

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € [REDACTED]

Totale variazioni in diminuzione - € [REDACTED]

Compenso totale € [REDACTED]

Spese generali (15% sul compenso totale) € [REDACTED]

Totale € [REDACTED]

Il Giudice

(dott. Deli Luca)